

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1518 DEL 29 SETTEMBRE 2023

Avviso per la concessione di un contributo straordinario per l'anno 2023 ai Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, per l'avvio di progetti pilota per assicurare la presenza di operatori della sicurezza sussidiaria sui mezzi pubblici che percorrono tratte a rischio di fenomeni criminali, in attuazione dell'art. 9, commi 71, 72 e 73 della Lr 13/2023.

Art. 1 Finalità

1. Il presente avviso definisce, ai sensi dell'articolo 9, commi 71, 72 e 73, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento al Bilancio per gli anni 2023-2025), i requisiti, i criteri, i parametri, le modalità, i termini per l'assegnazione di un contributo straordinario ai Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, per stipulare convenzioni con i gestori del Servizio TPL e operatori della sicurezza sussidiaria, affinché siano avviati progetti pilota per assicurare la presenza di operatori di vigilanza sussidiaria sui mezzi che percorrono tratte a rischio di fenomeni criminali.

Art. 2 Beneficiari delle risorse finanziarie

1. Possono partecipare al presente avviso e richiedere la concessione del contributo i Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, risultante dalla più recente rilevazione disponibile validata dall'Istat.

Art. 3 Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi oggetto del presente avviso ammontano a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

Art. 4 Convenzioni e avvio dei progetti pilota

1. I Comuni beneficiari stipulano convenzioni con i gestori del servizio TPL per definire modalità e termini per la realizzazione dei progetti pilota per l'utilizzo di operatori di vigilanza sussidiaria, da realizzare nel territorio di competenza.
2. I progetti pilota contengono:
 - a) l'individuazione delle criticità e degli obiettivi;
 - b) le modalità e la tempistica di utilizzo degli operatori di vigilanza sussidiaria, il piano finanziario;
 - c) le modalità di valutazione degli effetti prodotti dalla realizzazione del progetto pilota;
 - d) le modalità di informazione alla cittadinanza dell'avvio del progetto pilota finanziato dalla Regione.

Art. 5 Modalità e termini per la presentazione della richiesta di concessione delle risorse

1. I Comuni interessati trasmettono via PEC, all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it, la richiesta per la concessione delle risorse, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante al

Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione (di seguito Servizio competente), entro trenta giorni dall'approvazione del presente avviso, a pena di inammissibilità.

2. Per la presentazione della richiesta i Comuni utilizzano il modulo predisposto dal Servizio competente e pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella Sezione Polizia locale e sicurezza al seguente indirizzo web_____.
3. Il Servizio competente si riserva di richiedere qualsiasi documentazione o informazione necessaria ai fini dell'istruttoria. Gli enti locali forniscono quanto richiesto, a pena di inammissibilità della domanda, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 6 Criteri per il riparto delle risorse

1. La misura del contributo da assegnare a ciascun beneficiario è determinata in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio di ciascun Comune, calcolata in base alla più recente rilevazione disponibile validata dall'Istat.

Art. 7 Riparto, concessione e liquidazione delle risorse

1. Entro venti giorni dal termine previsto dall'articolo 5, comma 1, il Servizio competente provvede con decreto al riparto delle risorse tra i Comuni che hanno presentato domanda ed è comunicato ai beneficiari entro dieci giorni dalla sua adozione.
2. Entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Servizio competente provvede con decreto alla concessione delle risorse.
3. I decreti di riparto e di concessione sono pubblicati nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione "Polizia locale e sicurezza".
4. L'erogazione del contributo è subordinata, a pena di revoca, all'invio al Servizio competente da parte dei beneficiari entro il 31 marzo 2024 delle convenzioni stipulate con i gestori del servizio TPL, unitamente ai progetti pilota di cui all'articolo 4.

Art. 8 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili esclusivamente i costi del servizio effettivamente sostenuti per la realizzazione del progetto dal beneficiario e dal soggetto gestore del Servizio TPL che ha sottoscritto la convenzione.

Art. 9 Rendicontazione

1. Entro il 30 giugno 2025 il beneficiario presenta la rendicontazione delle risorse ricevute unitamente a una relazione sulla realizzazione del progetto, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), su modello messo a disposizione dal Servizio competente e pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella Sezione Polizia locale e sicurezza.
2. In sede di rendicontazione è altresì presentata la relazione sulla valutazione degli effetti prodotti dalla realizzazione del progetto pilota, secondo le modalità indicate nel progetto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c).

3. Il termine di rendicontazione può essere prorogato per novanta giorni con decreto, a condizione che la richiesta motivata sia presentata al Servizio competente prima della scadenza del termine medesimo.
4. Il rendiconto è approvato con decreto del Servizio entro novanta giorni dalla sua presentazione.

Art. 10 Revoca del contributo

1. L'Amministrazione regionale provvede alla revoca del finanziamento nei seguenti casi:
 - a) mancata presentazione della convenzione e del progetto entro i termini individuati all'articolo 7, comma 4;
 - b) mancata rendicontazione delle risorse entro il termine previsto dall'articolo 9, comma 1.
2. Trova applicazione l'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE